



Dir. Gen. ...
MINISTERO N. 13770



Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n.449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925 n.63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

CONSIDERATO che a seguito del terremoto del 23 novembre 1980, che ha colpito alcune province della Campania e della Basilicata, la Federazione Unitaria Sindacale CGIL-CISL-UIL ha promosso una raccolta di fondi da impiegare in una copertura assicurativa a favore degli orfani a causa del predetto terremoto;

VISTA la domanda in data 16 dicembre 1981 della S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, per assicurare i giovani divenuti orfani a causa del predetto terremoto;

VISTA la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

DECRETA :

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol, da utilizzarsi unicamente per assicurare gli orfani a causa del terremoto del 23 novembre 1980:

- Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico puro, di una rendita immediata temporanea, rivalutabile annualmente secondo un parametro determinato, e di un capitale a scadenza parimenti rivalutabile pari a tre volte l'importo dell'ultima rendita annua.

Roma, li 26 GEN 1982

IL MINISTRO

PER COPIA CONFORME
Dem

F. lo REBECCHINI

MINISTERO PUBBLICO DELLO STATO - 5

MODULARIO
1 27

RACCOMANDATA

Roma, 2 FEB. 1982 19

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale delle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo
Div. IV

Al la Compagnia Assicuratrice
UNIPOL
V.le Stalingrado, 45
BOLOGNA

Prot. N.º 830107 Allegati 2

Risposta al Foglio N.º
del

OGGETTO Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla
vita.

società Con riferimento alla richiesta di codesta
si trasmette copia conforme del D.M.
n. 13770 del 26.1.88 relativo all'oggetto.

Si trasmette, inoltre, copia del testo au-
tentificato allegato al decreto sopra citato.

IL PRIMO DIRIGENTE

Can

AT/

TOR/1f

ONOREVOLE MINISTERO

DELL'INDUSTRIA - DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo

Via Campania n. 59/C

00187 ROMA

La scrivente Società Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. -
Sede e Direzione Generale: 40128 Bologna - via Stalingrado n.
45 - autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.
n. 4679 del 28/12/62 (Vita D.M. n. 13235 del 29/4/81) - inoltra a codesto On. Ministero richiesta di approvazione di una tariffa di assicurazione a premio unico ed a prestazioni rivalutabili annualmente di rendita temporanea differenziata in funzione dell'età dell'assicurato con controassicurazione e con liquidazione in caso di vita a scadenza di un capitale pari al triplo della ultima rendita annua assicurata.

La tariffa in oggetto serve per una assicurazione in favore degli orfani di minore età del terremoto del 23/11/1980 e viene stipulata in forma collettiva tra la Compagnia Assicuratrice Unipol e la Federazione Unitaria Sindacale C.G.I.L. - C.ISS.L. - U.I.L.

Si allegano:

- a- Testo della Convenzione e relativi allegati (3 copie);
- b- Nota Tecnica completa di modalità di rivalutazione delle prestazioni e delle modalità di determinazione del tasso

di rendimento (3 copie);

c- Tassi di premio (3 copie);

d- Tavola dei capitali assicurati in caso di morte (3 copie);

e- Marche da bollo per L. 3.000.-

Con osservanza.

Bologna, li 16 dicembre 1981

L'Attuario
dr. Fabrizio Tei

Testo allegato al D.M. 26.1.82

di approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol, per assicurare gli orfani a causa del terremoto del 23 novembre 1980.

Roma, 11

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Fortini

Per copia


Dow



ALLEGATO N. I

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato,
- oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la polizza preveda una data di effetto successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;



ALLEGATO N. I

- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Art. 5 - Pagamento del premio

Il premio è calcolato in annualità anticipate.

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest'ultima o dell'agenzia cui è assegnata la polizza.

Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Art. 6 - Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società.

Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza nè provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 7 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta



ALLEGATO N. I

della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagato, la assicurazione non può più essere riattivata.

Art. 8 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 9 - Riscatto

Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali.

La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione .

Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita ed in caso di sopravvivenza, non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei premi.



ALLEGATO N. I

Art. IO - Prestiti

Il Contraente, può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art. II - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. I2 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati i seguenti documenti:

- originale di polizza ed appendici;
- certificato di nascita dell'Assicurato;
- ogni documento necessario ad individuare gli aventi diritto o a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società.

Art. I3 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.



ALLEGATO N. 3

Legenda per la tavola n. 2
ed allegato n. 4

Nella tavola n. 2 sono riportati i valori delle prestazioni assicurate calcolate con riferimento all' 1/12/1980, ad un premio unico pro-capite di L. 10.000.000 e ad un'integrazione delle riserve matematiche pari a L. 133.517.044.

Nelle colonne (1) sono riportate le età degli assicurati.

Nella colonna (2) è riportato il valore della rendita annua per le età che vanno fino al 6° compleanno ed escluso questo.

Nella colonna (3) è riportato il valore della rendita annua per le età che vanno dal 6° compleanno fino all'11° ed escluso questo.

Nella colonna (4) è riportato il valore della rendita annua per le età che vanno dall'11° compleanno fino al 14° ed escluso questo.

Nella colonna (5) è riportato il valore della rendita annua per le età che vanno dal 14° compleanno fino al 18° ed escluso questo.

Nella colonna (6) è riportato il valore del capitale spettante al compimento del 18° anno di età.

I valori per le età intermedie sono stati ottenuti tramite interpolazione lineare.

Per gli assicurati nati successivamente alla data di effetto della polizza vengono applicati gli stessi tassi di premio degli assicurati aventi età 0.

Gli assicurati che alla data di effetto della polizza avevano già compiuto i 17 anni di età riceveranno il valore del premio unico in una unica soluzione ed usciranno dal gruppo degli assicurati.

Le età degli assicurati sono state calcolate con riferimento agli anni ed ai trimestri interi compiuti di età alla data di effetto della polizza.

Ogni trimestre intero di età viene valutato pari a 0,25.

Le età negative sono riferite ad assicurati nati successivamente alla data di effetto della polizza.

ALLEGATO N. I

Art. I4 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Bologna.



ALLEGATO N. 2

POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.

CONDIZIONI SPECIALI

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Per la presente polizza la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società amministra le attività corrispondenti alle relative riserve matematiche nella forma speciale prevista dal Regolamento del Fondo Assind di seguito riportato.

A) Misura della rivalutazione

La misura della rivalutazione verrà fissata con riferimento al 30/9 di ciascun anno e sarà pari alla differenza tra il 100% del tasso di rendimento finanziario di cui allo articolo n.3 del Regolamento ed il tasso (4%) di interesse tecnico, già conteggiato nel calcolo del premio di polizza.

B) Modalità di rivalutazione

La rivalutazione, nella misura fissata, sarà applicata in occasione del primo anniversario della data di inizio del contratto indicata in polizza, e comporterà lo aumento della riserva matematica calcolata a tale anniversario nella misura stabilita al punto A).

Le successive rivalutazioni di cui beneficerà la polizza saranno determinate sulla base dei valori assicurati in essere nell'anno precedente.

REGOLAMENTO di GESTIONE del FONDO ASSIND

Art. I - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società che viene contraddistinta con il nome di Fondo Assind.

Art. 2 - La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di verifica contabile legalmente riconosciuta; in particolare sono certificati il rendimento annuo così come descritto al seguente articolo n. 3, e le spese di gestione del presente contratto.



ALLEGATO N. 2

- Art. 3 - Il rendimento annuo del Fondo per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso, tale valore medio essendo eguale alla consistenza media annua di ogni attività del Fondo.
- Art. 4 - Ai fini della determinazione del rendimento annuo di cui al precedente articolo n. 3) l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1/10 dell'anno precedente al 30/9 dell'anno di certificazione.
- Art. 5 - Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dal medesimo - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza dell'esercizio ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e di gestione del Fondo.
- Art. 6 - La Società si riserva di apportare all'articolo n. 5), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamento nell'attuale legislazione fiscale.



ALLEGATO N. 3

Tavola n. 1

VALORI DEI TASSI DI PREMIO RIFERITI A 100 LIRE DI RENDITA ANNUA INIZIALE

<u>Età</u>	<u>Tasso di premio</u>
0	2295.77
1	2318.07
2	2310.97
3	2303.01
4	2294.43
5	2285.45
6	1518.40
7	1477.93
8	1435.82
9	1392.03
10	1346.48
11	974.69
12	912.33
13	847.50
14	624.10
15	547.72
16	468.32
17	385.79